

POLIZIA LOCALE
Comune di Capodimonte (VT)
P.zza della Rocca, 4 telefax 0761/872378
e mail: pmprociv@inwind.it; polizia@comune.capodimonte.vt.it

Ordinanza nr. 161 /12

Prot. 9574

Divieto di campeggio, bivacco, accampamento ed attendamento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il Decreto Sindacale nr. 5204/2012;
- Considerato che sovente alcune aree prospicienti le rive del lago di Bolsena in agro territoriale di questo Comune sono utilizzate come campeggio, bivacco ed accampamento con tende, coperture, sacchi a pelo, coperte e simili, con il posizionamento di oggetti, attrezzature ed installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;
- Preso atto dei vari interventi effettuati sia dalla Polizia Locale che da altre Forze dell'Ordine in merito alle suddette situazioni di campeggio, bivacco ed accampamento;
- Considerato altresì che in ambito comunale esistono aree attrezzate per il campeggio e simili e che al di fuori di queste aree e strutture, le altre zone non possiedono caratteristiche tali da consentire libero campeggio che tra l'altro costituisce un pericolo per la salute ed igiene pubblica e degli stessi occupanti;
- Considerato che i fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento nelle aree non autorizzate ostacolano la pubblica circolazione e creano tensioni sociali che possono costituire problematiche anche relativamente all'ordine e sicurezza urbana;
- Ritenuto pertanto, per motivi di salvaguardia della sanità e dell'igiene pubblica, di prevenzione dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché tutela della circolazione, di vietare il campeggio, il bivacco e l'attendamento sul territorio comunale al di fuori delle aree regolarmente previste, coperte da autorizzazione e licenze;
- Visto il T.U. Delle leggi sanitarie r.d. 1265/34;
- Visto il T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza, r.d. 773/31;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sulle aree a verde pubblico;
- Visto il Vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Dato atto che verrà collocata idonea segnaletica riportante i divieti imposti dal presente provvedimento sulle vie d'ingresso a perimetro del territorio comunale;
- Visto il TUEL 267/2000;
- Vista la legge 689/1981;

ORDINA

per quanto in premessa specificato:

su tutto il territorio comunale, il divieto di campeggio, bivacco ed accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture varie, sacchi a pelo e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature ed installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni rilasciate anche in deroga.

L'annullamento dei precedenti provvedimenti già emanati in contrasto con la presente, che sostituisce ed amplia.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre alla confisca delle predette attrezzature ed installazioni ai sensi dell'art. 20 della legge 689/81.

La Polizia Locale, Provinciale e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente TAR del Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione all'albo della Casa Comunale ai sensi della legge 6/12/71 nr. 1034. E' altresì ammesso ricorso gerarchico al Sindaco entro 30 giorni, ai sensi del DPR 24/11/71 nr. 11999

A norma dell'art. 8 della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è lo stesso Responsabile della Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale li, 01/12/2012

IL Responsabile del Settore
Comandante

